



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 luglio 2011 (16.08)
(OR. en)**

11037/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0208 (COD)**

**CODEC 960
ENV 423
AGRILEG 74
AGRI 418
MI 293
DENLEG 89
PE 254**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 4-7 luglio 2011)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Corinne LEPAGE (ALDE - FR), ha presentato a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) una relazione contenente 26 emendamenti (emendamenti 1-26) alla proposta di regolamento.

I gruppi politici hanno presentato altri 23 emendamenti: il PPE ha presentato un emendamento (emendamento 34), l'ECR tre emendamenti (emendamenti 37-39), l'ALDE cinque emendamenti (emendamenti 40-44), il GUE/NGL due emendamenti (emendamenti 45-46), e i Verts/ALE tre emendamenti (emendamenti 47-48, 51). I gruppi politici PPE e ECR hanno presentato insieme otto emendamenti (emendamenti 27-33, 36).

II. DISCUSSIONE

La relatrice ha aperto la discussione, svoltasi il 5 luglio 2011, e:

- ha rilevato che la proposta è volta a permettere agli Stati membri di vietare o limitare la coltivazione degli organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio e a creare il quadro necessario per una procedura di "opt-out" nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei desiderata degli Stati membri, delle regioni e dei cittadini. Contemporaneamente, non si dovrebbe rimettere in questione la procedura centralizzata europea di autorizzazione degli OGM da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
- ha sottolineato che la commissione ENVI ha introdotto motivazioni specifiche per le quali gli Stati membri possono vietare la coltivazione di OGM. Secondo la relatrice si distinguono tre categorie:
 - innanzitutto, motivi ambientali complementari a quelli valutati a livello europeo nella procedura di autorizzazione e che riguardano gli aspetti locali e sistemici;
 - in secondo luogo, motivi relativi all'impatto socioeconomico, quali i costi delle misure di salvaguardia o l'impossibilità di attuare misure in materia di coesistenza date le condizioni geografiche specifiche;
 - in terzo luogo, motivi che possono includere la destinazione dei suoli, l'assetto territoriale o altri fattori legittimi.
- ha preso atto del proposto cambiamento di base giuridica, che passa dall'articolo 114 al 192 al fine di aiutare gli Stati membri a difendere le misure adottate qualora i produttori di OGM adiscano le vie legali;

- ha indicato che saranno necessarie misure obbligatorie di accompagnamento in materia di coesistenza;
- si è rammaricata del fatto che la posizione del gruppo politico PPE renda impossibile il raggiungimento di un accordo sugli emendamenti di compromesso prima della votazione in plenaria. Malgrado tale posizione, il gruppo politico ALDE ha presentato una serie di emendamenti che dovrebbero essere considerati un compromesso e dovrebbero essere accettabili per gli altri gruppi ed anche per alcune parti del gruppo PPE.

Il commissario John DALLI:

- si è congratulato per gli sforzi del Parlamento volti a precisare i motivi che possono giustificare limitazioni alla coltivazione, sebbene rimangano aperti gli eventuali motivi che si potrebbero addurre. Per non limitare la flessibilità degli Stati membri, la proposta della Commissione si riferisce solo a motivi diversi dalla valutazione degli effetti nocivi degli OGM sulla salute o l'ambiente;
- ha indicato che riguardo alle motivazioni concrete di divieto, la Commissione è molto compiaciuta di vedere che esse sono tratte dall'elenco da lei elaborato nel dicembre 2010 su richiesta degli Stati membri;
- ha sottolineato che occorrerà avvalorare meglio le specifiche dei motivi ambientali per esplicitare che tali motivi o gli obiettivi politici sono distinti dai rischi valutati secondo la legislazione sugli OGM. Ciò è essenziale per preservare il sistema di autorizzazioni dell'UE in base al quale gli Stati membri svolgono un ruolo attivo durante la valutazione dei rischi che precede l'autorizzazione a livello dell'UE, senza che si verifichino tuttavia doppioni a livello nazionale dopo la concessione dell'autorizzazione;
- si è dichiarato contrario all'emendamento 12, relativo all'articolo 22 sulla libera circolazione, poiché potrebbe indebolire l'argomentazione in caso di controversie in sede UE o di OMC, nonché all'emendamento 24 relativo a un sistema obbligatorio generale di responsabilità finanziaria;
- si è espresso in favore dell'articolo 114 quale corretta base giuridica per questa proposta incentrata sul ravvicinamento delle legislazioni negli Stati membri per l'instaurazione del mercato interno;
- ha rilevato che secondo la legislazione europea è illegale il ricorso alle clausole di salvaguardia, che sono il modo mediante il quale diversi Stati membri limitano o vietano la coltivazione degli OGM;
- si è rammaricato che non sia possibile avviare negoziati tra il Consiglio e il Parlamento per giungere ad un accordo prima della votazione in plenaria, nonostante i notevoli progressi conseguiti in sede di Consiglio durante la presidenza ungherese.

A nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, George LYON (ALDE - UK):

- ha osservato che la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale appoggia la proposta della Commissione con alcune esitazioni ed un certo numero di garanzie, come il rispetto del principio di proporzionalità e la libertà di scelta dei consumatori e degli agricoltori. Ha insistito sulla necessità di informare adeguatamente gli agricoltori e i coltivatori di un eventuale divieto al fine di dar loro il tempo di adattarsi;
- ha sottolineato l'estrema importanza d'introdurre misure obbligatorie in materia di coesistenza per proteggere i coltivatori di organismi non geneticamente modificati;
- ha appoggiato una più ampia definizione dei motivi ambientali purché non pregiudichino l'attuale processo di autorizzazione a livello dell'UE.

A nome del gruppo politico PPE, Cristina GUTIERREZ - CORTINES (PPE – ES):

- si è rammaricata che non si sia potuto raggiungere un accordo tra i gruppi politici, notando tuttavia nel contempo che neanche il suo gruppo è completamente unito;
- ha dichiarato che esistono molte incertezze riguardo alle questioni giuridiche. Il suo gruppo è pertanto favorevole ad una solida base giuridica che dovrebbe essere l'articolo 114 relativo al mercato interno;
- ha sottolineato che le decisioni dell'EFSA a livello europeo devono basarsi su motivi scientifici obiettivi e dovrebbero essere adattate ai criteri nazionali;
- ha appoggiato il documento della Commissione del dicembre 2010 sulle motivazioni specifiche per vietare o limitare la coltivazione.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Justas Vincas PALECKIS (S&D – LT):

- ha ringraziato la relatrice per la sua relazione molto equilibrata, congratulandosi con lei per l'ampio appoggio ricevuto in sede di commissione ENVI;
- ha rilevato che neanche gli Stati membri hanno raggiunto in sede di Consiglio una base comune sulla quale approvare o respingere gli OMG o ritirare le clausole di salvaguardia;

- ha sottolineato che la relazione comporterà per gli Stati membri una maggiore certezza del diritto e potrebbe contribuire a sbloccare l'attuale situazione. L'inclusione di motivi ambientali complementari nonché di un elenco dei motivi socioeconomici delle limitazioni o divieti degli OGM da parte degli Stati membri rafforzerà la relazione sotto il profilo giuridico.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, Antonya PARVANOV (ALDE – BG):

- ha sottolineato che la relazione introduce un quadro europeo solido e comune in cui gli Stati membri potranno limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, e che il suo gruppo la sosterrà pienamente;
- ha rilevato che la proposta non crea ostacoli per il mercato interno europeo;
- ha dichiarato che per tale tecnologia, così controversa e dibattuta, che interessa i territori europei e la loro biodiversità, nonché la specificità regionale, occorre che le discussioni siano mantenute quanto più possibile vicine ai cittadini europei.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Bart STAES (Verts/ALE - BE):

- ha ringraziato la relattrice per il suo lavoro ed ha sottolineato l'importanza che riveste il regolamento proposto per l'ambiente e gli agricoltori, in quanto conferisce sicurezza giuridica alla limitazione e al divieto di coltivazione degli OGM;
- ha espresso l'appoggio del suo gruppo a tutti i motivi specifici presentati nella relazione sulla base del principio "chi inquina paga";
- ha indicato che occorre rispettare e proteggere la libertà di scelta degli agricoltori e dei consumatori.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, Miroslav UOZKY (ECR – CZ):

- ha rilevato che la relazione va ben oltre la proposta iniziale della Commissione e non è accettabile;
- ha indicato che la resistenza nei confronti degli OGM e l'opposizione generale da parte dell'opinione pubblica mettono gli agricoltori europei in una posizione svantaggiata;
- ha dichiarato che l'introduzione di ulteriori limitazioni alla coltivazione di OGM non è accettabile e che il suo gruppo voterà pertanto contro la proposta.

Intervenendo a nome del gruppo politico GUE-NGL, Kartika LIOTARD (GUE-NGL - NL):

- ha rilevato che la proposta iniziale della Commissione non era abbastanza ambiziosa e che si devono ampliare le possibilità di limitazione da parte degli Stati membri;
- ha sostenuto l'introduzione di motivi sanitari, ambientali e socioeconomici come giustificazione del divieto di coltivazione degli OGM.

Intervenendo a nome del gruppo politico EFD, Oreste ROSSI (EFD – IT):

- ha appoggiato il divieto o la limitazione del ricorso agli OGM pur rispettando la libertà di utilizzarli o meno;
- ha indicato che i consumatori devono essere informati della presenza di OGM negli alimenti.

III. VOTAZIONE

Nella votazione del 5 luglio 2011, il Parlamento ha adottato 28 emendamenti (1-2, 4-14, 17, 19-20, 22-24, 26, 40-44, 46-47 e 51). Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota.

P7_TA-PROV(2011)0314

Possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio (COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0375),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0178/2010),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 dicembre 2010¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 28 gennaio 2011²,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0170/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

¹ GU C 54 del 19.2.2011, pag. 51.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Proposta di regolamento – atto modificativo
Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'**articolo 114 [...]**,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'**articolo 192, paragrafo 1**,

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) In conformità a tali normative, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione, ciascun OGM destinato alla coltivazione deve essere sottoposto ad una valutazione del rischio. L'obiettivo di questa procedura di autorizzazione è garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori, assicurando al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(2) In conformità a tali normative, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione, ciascun OGM destinato alla coltivazione deve essere sottoposto ad una valutazione del rischio ***tenendo conto, conformemente all'allegato II della direttiva 2001/18/CE, degli effetti diretti e indiretti, immediati e differiti, cumulati sul lungo termine sulla salute umana e l'ambiente.*** L'obiettivo di questa procedura di autorizzazione è garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori, assicurando al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. ***È opportuno raggiungere e mantenere un livello elevato uniforme di protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio dell'Unione.***

Emendamento 44

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero, in via prioritaria, garantire l'attuazione delle conclusioni del Consiglio "Ambiente" adottate il 4 dicembre 2008, segnatamente una corretta applicazione dei requisiti giuridici di cui all'allegato II della

direttiva 2001/18/CE riguardo alla valutazione del rischio degli OGM. In particolare, si dovrebbero garantire una rigorosa valutazione degli effetti ambientali a lungo termine delle colture geneticamente modificate, nonché dei loro potenziali effetti sugli organismi non bersaglio; la dovuta considerazione quanto alle caratteristiche degli ambienti riceventi e delle zone geografiche in cui le piante geneticamente modificate possono essere coltivate; e la valutazione delle potenziali conseguenze ambientali determinate dai cambiamenti nell'uso di erbicidi collegato alle specie vegetali geneticamente modificate che tollerano gli erbicidi. La Commissione dovrebbe, in particolare, assicurarsi che siano adottati i nuovi orientamenti sulla valutazione del rischio degli OGM. Tali orientamenti non dovrebbero basarsi unicamente sul principio di equivalenza sostanziale o sul concetto di valutazione comparativa di sicurezza, ma permettere di individuare chiaramente gli effetti a lungo termine, diretti e indiretti, nonché le incertezze scientifiche. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli Stati membri dovrebbero perseguire la formazione di una vasta rete di organizzazioni scientifiche in rappresentanza di tutte le discipline, comprese quelle relative alle tematiche ecologiche, e collaborare per individuare tempestivamente potenziali discordanze tra i pareri scientifici allo scopo di rettificare o chiarire le questioni scientifiche oggetto di controversia. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la messa a disposizione delle risorse necessarie per la ricerca indipendente sui rischi potenziali degli OGM e fare in modo che l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale non impedisca ai ricercatori indipendenti di accedere a tutta la documentazione pertinente.

Emendamento 46

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Vi è la necessità di tener conto del principio di precauzione nel quadro del presente regolamento e della sua attuazione.

Emendamento 4

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Data l'importanza delle prove scientifiche nel processo decisionale per il divieto o l'approvazione degli OGM, l'EFSA e gli Stati membri devono raccogliere e pubblicare annualmente i risultati delle ricerche per quanto riguarda il rischio o la prova dell'eventuale presenza accidentale, contaminazione o pericolo per l'ambiente o la salute umana derivante dagli OGM, caso per caso. A causa del costo elevato della consulenza di esperti, gli Stati membri dovrebbero promuovere la collaborazione tra istituti di ricerca e accademie nazionali.

Emendamento 5

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5**

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli OGM è una questione trattata in modo più approfondito dagli Stati membri, a livello centrale o a livello regionale e locale. ***Contrariamente a quanto attiene alle*** questioni relative all'immissione in commercio e all'importazione degli OGM, ***che devono*** continuare ad essere disciplinate a livello di UE al fine di conservare il mercato interno, ***è stato riconosciuto che la***

(5) L'esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli OGM è una questione trattata in modo più approfondito dagli Stati membri, a livello centrale o a livello regionale e locale. ***Le*** questioni relative all'immissione in commercio e all'importazione degli OGM ***dovrebbero*** continuare ad essere disciplinate a livello di *Unione europea* al fine di conservare il mercato interno. ***La*** coltivazione ***potrebbe, in taluni casi, necessitare di una maggiore***

coltivazione è un tema con una forte connotazione **locale/regionale**. In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del TFUE, gli Stati membri devono dunque poter avere la possibilità di adottare **norme** relative alla coltivazione **effettiva** degli OGM sul loro territorio dopo che per l'OGM è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'UE.

flessibilità in quanto è un tema con una forte connotazione **locale/regionale/territoriale e una questione di particolare importanza per l'autodeterminazione degli Stati membri. Tale flessibilità non dovrebbe incidere negativamente sulla procedura di autorizzazione comune. Ciononostante, la valutazione armonizzata dei rischi ambientali e sanitari potrebbe non trattare tutte le possibili conseguenze della coltivazione di OGM nelle varie regioni e nei diversi ecosistemi locali.** In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, TFUE, gli Stati membri devono dunque poter avere la possibilità di adottare **disposizioni giuridiche vincolanti** relative alla coltivazione degli OGM sul loro territorio dopo che per l'OGM è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione europea.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6

Testo della Commissione

(6) In questo contesto, è opportuno garantire agli Stati membri, in conformità al principio di sussidiarietà, maggiore **libertà di** decidere se desiderano oppure no coltivare colture GM sul loro territorio, senza modificare il sistema UE di autorizzazione degli OGM e indipendentemente dalle misure che gli Stati membri sono **autorizzati** a prendere a norma dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti.

Emendamento

(6) In questo contesto, è opportuno garantire agli Stati membri, in conformità al principio di sussidiarietà, maggiore **flessibilità nel** decidere se desiderano oppure no coltivare colture GM sul loro territorio, senza modificare il sistema UE di autorizzazione degli OGM e indipendentemente dalle misure che gli Stati membri sono **tenuti** a prendere a norma dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti **nel loro territorio e nelle zone di frontiera degli Stati membri limitrofi.**

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Gli Stati membri *devono* dunque essere autorizzati ad adottare misure che limitino o vietino la coltivazione **di tutti o** di determinati OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso e a modificare tali misure nel modo ritenuto opportuno, in qualsiasi fase della procedura di autorizzazione, di rinnovo dell'autorizzazione o di ritiro dal mercato dell'OGM in questione. **Ciò deve** valere anche per le varietà geneticamente modificate di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante immesse in commercio a norma della legislazione pertinente sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, in particolare a norma delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE. Le misure devono riguardare esclusivamente la coltivazione di OGM e non la libera circolazione e importazione di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante geneticamente modificati, come tali o contenuti in prodotti, e i prodotti del loro raccolto. **Allo stesso modo, esse non devono riguardare la coltivazione di varietà non geneticamente modificate di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante in cui sono riscontrate tracce accidentali o tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati nell'UE.**

Emendamento

(7) Gli Stati membri *dovrebbero* dunque essere autorizzati ad adottare, **caso per caso**, misure che limitino o vietino la coltivazione di determinati OGM **o gruppi di OGM o di tutti gli OGM** in tutto il loro territorio o in parte di esso e a modificare tali misure nel modo ritenuto opportuno, in qualsiasi fase della procedura di autorizzazione, di rinnovo dell'autorizzazione o di ritiro dal mercato dell'OGM in questione. **La coltivazione è strettamente connessa alla destinazione dei suoli e alla protezione florofaunistica, settori per i quali gli Stati membri mantengono importanti competenze. La possibilità per gli Stati membri di adottare tali misure dovrebbe** valere anche per le varietà geneticamente modificate di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante immesse in commercio a norma della legislazione pertinente sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, in particolare a norma delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE. Le misure devono riguardare esclusivamente la coltivazione di OGM e non la libera circolazione e importazione di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante geneticamente modificati, come tali o contenuti in prodotti, e i prodotti del loro raccolto. **Tali misure dovrebbero consentire a tutti gli operatori interessati, compresi i coltivatori, di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi.**

Emendamento 8

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8**

Testo della Commissione

(8) Secondo il quadro giuridico che disciplina l'autorizzazione degli OGM, il livello di protezione della salute umana/animale e dell'ambiente scelto nell'UE non può essere rivisto da uno Stato

Emendamento

(8) Secondo il quadro giuridico che disciplina l'autorizzazione degli OGM, il livello di protezione della salute umana/animale e dell'ambiente scelto nell'UE non può essere rivisto da uno Stato

membro e tale situazione non deve essere modificata. Gli Stati membri possono tuttavia adottare misure per limitare o vietare la coltivazione di tutti o di taluni OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso per motivi legati all'interesse pubblico ***diversi da quelli già previsti dalle norme UE armonizzate, che contemplano già procedure per tener conto dei rischi per la salute e per l'ambiente che un OGM destinato alla coltivazione potrebbe comportare.*** Tali misure *devono* inoltre essere conformi ai trattati, in particolare per quanto concerne il principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non e gli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ***e agli obblighi internazionali pertinenti dell'Unione, in particolare quelli nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.***

membro e tale situazione non deve essere modificata. Gli Stati membri possono tuttavia adottare misure per limitare o vietare la coltivazione di tutti o di taluni OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso per motivi legati all'interesse pubblico. ***Tali misure possono basarsi su motivazioni legate a fattori ambientali o altri fattori legittimi, quali le conseguenze socio-economiche che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM, allorché tali fattori non siano stati affrontati nell'ambito della procedura armonizzata di cui alla parte C della direttiva 2001/18/CE o qualora persista un'incertezza scientifica. Tali misure dovrebbero essere debitamente giustificate in base a motivi scientifici o a fattori connessi alla valutazione del rischio o ad altri fattori legittimi che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM.*** Tali misure *dovrebbero* inoltre essere ***proporzionate e*** conformi ai trattati, in particolare per quanto concerne il principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non e gli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Le limitazioni o i divieti applicati da uno Stato membro quanto alla coltivazione di determinati OGM non dovrebbero in alcun modo impedire o limitare l'impiego di OGM autorizzati da altri Stati membri, a condizione che siano adottate misure efficaci volte a evitare le contaminazioni transfrontaliere.

Emendamento 47

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di basare le misure di cui all'articolo 26 ter sulle motivazioni debitamente giustificate legate alle conseguenze ambientali locali o regionali che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM, complementari rispetto alle conseguenze ambientali esaminate nel corso della valutazione scientifica degli effetti negativi sull'ambiente, condotta ai sensi della parte C della presente direttiva, o sulle motivazioni legate alla gestione del rischio. Esse possono riguardare:

- la prevenzione dello sviluppo di una resistenza ai pesticidi nelle piante avventizie e negli organismi nocivi;***
- l'invasività o la persistenza di una varietà geneticamente modificata, o la possibilità di incrocio con specie vegetali coltivate o selvatiche presenti sul territorio;***
- la prevenzione delle conseguenze negative per l'ambiente locale determinate da cambiamenti nelle pratiche agricole connessi alla coltivazione di OGM;***
- il mantenimento e lo sviluppo di pratiche agricole in grado di conciliare meglio produzione e sostenibilità degli ecosistemi;***
- il mantenimento della biodiversità locale, anche per quanto concerne determinati habitat ed ecosistemi, o di particolari tipi di caratteristiche naturali e paesaggistiche;***
- l'assenza o l'insufficienza di dati adeguati sulle potenziali conseguenze negative dell'emissione di OGM per l'ambiente locale o regionale di uno Stato membro, anche in relazione alla biodiversità.***

Le misure possono basarsi anche su motivazioni legate alle ripercussioni socioeconomiche. Esse possono

riguardare:

- l'impraticabilità o il costo elevato delle misure di coesistenza ovvero l'impossibilità di attuare misure di coesistenza a causa di condizioni geografiche specifiche, ad esempio quelle delle isole molto piccole o delle zone montuose;

- la necessità di tutelare la diversità della produzione agricola;

- la necessità di assicurare la purezza delle sementi.

Le misure possono basarsi inoltre su altre motivazioni che possono includere la destinazione dei suoli, l'assetto territoriale o altri fattori legittimi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9

Testo della Commissione

(9) In base al principio di sussidiarietà, l'obiettivo del presente regolamento non è quello di armonizzare le condizioni di coltivazione negli Stati membri, ma di garantire agli Stati membri la libertà di ***addurre motivi diversi dalla valutazione scientifica dei rischi ambientali e sanitari per vietare la coltivazione degli OGM sul loro territorio.*** Inoltre, la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, ha tra i suoi obiettivi quello di consentire alla Commissione di valutare l'adozione di atti vincolanti a livello di Unione, obiettivo che non sarebbe raggiunto attraverso la notifica sistematica delle misure adottate dagli Stati membri a norma della direttiva medesima. Per di più, poiché le misure che gli Stati membri possono adottare a norma di tale regolamento non possono riguardare l'immissione in commercio degli OGM e dunque non modificano le condizioni di immissione in commercio degli OGM

Emendamento

(9) In base al principio di sussidiarietà, l'obiettivo del presente regolamento non è quello di armonizzare le condizioni di coltivazione negli Stati membri, ma di garantire agli Stati membri la libertà di ***limitare o vietare la coltivazione degli OGM sul loro territorio per motivi fondati su fattori ambientali o altri fattori legittimi, quali le conseguenze socio-economiche che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione sul mercato di OGM, allorché tali fattori non siano stati affrontati nell'ambito della procedura armonizzata prevista alla parte C della direttiva 2001/18/CE o qualora persista un'incertezza a livello scientifico.*** Inoltre, la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, ha tra i suoi obiettivi quello di consentire alla Commissione di valutare l'adozione di atti vincolanti a livello di Unione, obiettivo che

autorizzati a norma della legislazione esistente, la procedura di notifica a norma della direttiva 98/34/CE non sembra essere il canale di informazione più appropriato per la Commissione. Ne consegue, in deroga, che la direttiva 98/34/CE non si debba applicare. Un sistema più semplice di notifica delle misure nazionali prima della loro adozione appare essere uno strumento più proporzionato per consentire alla Commissione di conoscere tali misure. Le misure che gli Stati membri intendono adottare devono dunque essere comunicate, unitamente alla relativa motivazione, alla Commissione e agli altri Stati membri un mese prima della loro adozione, a fini informativi.

non sarebbe raggiunto attraverso la notifica sistematica delle misure adottate dagli Stati membri a norma della direttiva medesima. Per di più, poiché le misure che gli Stati membri possono adottare a norma di tale regolamento non possono riguardare l'immissione in commercio degli OGM e dunque non modificano le condizioni di immissione in commercio degli OGM autorizzati a norma della legislazione esistente, la procedura di notifica a norma della direttiva 98/34/CE non sembra essere il canale di informazione più appropriato per la Commissione. Ne consegue, in deroga, che la direttiva 98/34/CE non si debba applicare. Un sistema più semplice di notifica delle misure nazionali prima della loro adozione appare essere uno strumento più proporzionato per consentire alla Commissione di conoscere tali misure. Le misure che gli Stati membri intendono adottare devono dunque essere comunicate, unitamente alla relativa motivazione, alla Commissione e agli altri Stati membri un mese prima della loro adozione, a fini informativi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Le restrizioni o i divieti imposti alla coltivazione di OGM dagli Stati membri non dovrebbero impedire lo svolgimento di attività di ricerca biotecnologica purché, nello svolgere tali attività di ricerca, siano osservate tutte le necessarie misure di sicurezza.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2001/18/CE Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

La direttiva 2001/18/CE è modificata come segue:

-1) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Libera circolazione

Fatto salvo l'articolo 23 o l'articolo 26 ter, gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della presente direttiva.»

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2001/18/CE

Articolo 25 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) all'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5 bis. Fatta salva la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, non è limitato né impedito l'accesso al materiale necessario ai fini della ricerca indipendente sui rischi potenziali degli OGM, come le sementi.»

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2001/18/CE

Articolo 26 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) all'articolo 26 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, sul loro territorio e nelle zone di confine degli Stati membri limitrofi.»

Emendamento 40

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/18/CE

Articolo 26 ter – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono adottare misure che limitano o vietano in tutto il loro territorio o in parte di esso la coltivazione di **tutti** o di **determinati** OGM autorizzati a norma della parte C della presente direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003 e costituiti da varietà geneticamente modificate immesse in commercio a norma della pertinente legislazione UE sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, purché:

Emendamento

Gli Stati membri possono adottare, **dopo un esame caso per caso**, misure che limitano o vietano in tutto il loro territorio o in parte di esso la coltivazione di **determinati OGM** o **gruppi** di OGM **definiti in base alla varietà o alle caratteristiche, o di tutti gli OGM** autorizzati a norma della parte C della presente direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003 e costituiti da varietà geneticamente modificate immesse in commercio a norma della pertinente legislazione UE sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, purché:

Emendamento 41

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/18/CE

Articolo 26 ter – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) tali misure siano basate su motivazioni **diverse da quelle legate alla valutazione degli effetti negativi sulla salute e sull'ambiente** che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;

Emendamento

a) tali misure siano basate su:

i) motivazioni debitamente giustificate connesse alle conseguenze ambientali locali o regionali che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione

in commercio di OGM, *complementari alle conseguenze ambientali esaminate nel corso della valutazione scientifica degli effetti sull'ambiente condotta ai sensi della parte C della presente direttiva, o motivazioni connesse alla gestione del rischio. Esse possono riguardare:*

- la prevenzione dello sviluppo di una resistenza ai pesticidi nelle piante avventizie e negli organismi nocivi;*
- l'invasività o la persistenza di una varietà geneticamente modificata, o la possibilità di incrocio con specie vegetali domestiche coltivate o selvatiche;*
- la prevenzione delle conseguenze negative per l'ambiente locale determinate da cambiamenti nelle pratiche agricole connessi alla coltivazione di OGM;*
- il mantenimento e lo sviluppo di pratiche agricole che combinano al meglio la produzione e la sostenibilità degli ecosistemi;*
- il mantenimento della biodiversità locale, compresi taluni habitat ed ecosistemi, o determinati tipi di caratteristiche naturali e paesaggistiche;*
- l'assenza o l'insufficienza di dati adeguati sulle potenziali conseguenze negative dell'emissione di OGM per l'ambiente locale o regionale di uno Stato membro, inclusa la biodiversità;*

ii) motivazioni connesse alle conseguenze socio-economiche. Esse possono riguardare:

- l'impossibilità pratica o il costo elevato delle misure di coesistenza o l'impossibilità di attuare misure di coesistenza a causa di condizioni geografiche specifiche, ad esempio isole molto piccole o zone montuose;*
- la necessità di tutelare la diversità della produzione agricola; o*
- la necessità di assicurare la purezza delle sementi;*

iii) altre motivazioni che possono includere la destinazione dei suoli,

***l'assetto territoriale o altri fattori
legittimi;***

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/18/CE

Articolo 26 ter – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***a bis) nei casi in cui dette misure
riguardano colture già autorizzate a
livello di Unione, gli Stati membri
garantiscono che gli agricoltori che
hanno coltivato legalmente tali colture
dispongano di sufficiente tempo per
portare a termine il periodo vegetativo in
corso;***

Emendamento 42

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/18/CE

Articolo 26 ter – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***a ter) tali misure siano state oggetto di
una precedente analisi costi-benefici,
tenendo conto di possibili alternative;***

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/18/CE

Articolo 26 ter – comma 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***a quater) tali misure abbiano
preliminarmente formato oggetto di una
consultazione pubblica della durata
minima di trenta giorni.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/18/CE

Articolo 26 ter – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) siano conformi ai trattati.

Emendamento

b) siano conformi ai trattati, **in particolare al principio di proporzionalità.**

Emendamento 51

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/18/CE

Articolo 26 ter – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Parimenti, le regioni degli Stati membri possono adottare misure che limitano o vietano nel loro territorio la coltivazione di OGM.

Emendamento 43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/18/CE

Articolo 26 ter – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili tali misure a tutti gli operatori interessati, compresi i coltivatori, almeno sei mesi prima dell'inizio del periodo vegetativo. Qualora l'OGM in questione fosse autorizzato meno di sei mesi prima dell'inizio del periodo vegetativo, gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili tali misure al momento della loro adozione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/18/CE

Articolo 26 ter – comma 1 ter (nuovo)

Gli Stati membri adottano dette misure per un massimo di cinque anni e le sottopongono a revisione al momento del rinnovo dell'autorizzazione degli OGM.

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2001/18/CE

Articolo 26 ter – comma 2

Testo della Commissione

In deroga alla direttiva 98/34/CE, gli Stati membri che intendono adottare misure ***motivate*** in conformità al presente articolo le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un mese prima della loro adozione, a fini informativi.

Emendamento

In deroga alla direttiva 98/34/CE, gli Stati membri che intendono adottare misure in conformità al presente articolo le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un mese prima della loro adozione, a fini informativi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2001/18/CE

Articolo 26 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 26 ter bis

Obblighi in materia di responsabilità

Gli Stati membri istituiscono un sistema obbligatorio generale di responsabilità finanziaria e di garanzie finanziarie, ad esempio mediante un'assicurazione, applicabile a tutti gli operatori economici e tale da garantire che gli inquinatori sostengano i costi degli effetti o dei danni involontari che potrebbero derivare dalla cessione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM.»

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il **ventesimo** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.